

ON.LE TRIBUNALE DI CUNEO

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV. nell'interesse della prof.ssa Rosa Ussorio (cod. fisc. SSR RSO 59H59 C129P), nata a Castellammare di Stabia (Na), il 19 giugno 1959 ed ivi residente alla Via Allende n. 82, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dagli avv.ti Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D) ed Ivan Del Giudice (cod. fisc. DLG VNI 77D11 F839G), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(ricorrente)

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore Generale p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.

(Amministrazioni resistenti)

A) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione dell'ambito territoriale per il prossimo triennio in accoglimento della domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017, con conseguente nomina nel rispetto delle preferenze indicate ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4 del CCNI 8 aprile 2016, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE – Scuola Primaria, sia su posto comune che su lingua inglese, relativi agli ambiti territoriali della Regione Campania e/o in subordine della Regione Lazio;



B) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la nomina della ricorrente nel rispetto dell'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità a decorrere dall'a.s. 2016/2017, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE – Scuola Primaria, sia su posto comune che su lingua inglese, relativi agli ambiti territoriali della Regione Campania e/o in subordine della Regione Lazio;

C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: **1)** il provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata assegnata all'ambito territoriale PIEMONTE 0017 su posto comune a decorrere dall'a.s. 2016/2017; **2)** i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali docenti con minore punteggio ed anzianità sono stati assegnati negli ambiti territoriali della Regione Lazio all'esito della fase C della mobilità per l'a.s. 2016/2017; **3)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente.

FATTO

La prof.ssa Rosa Ussorio è una docente della scuola primaria regolarmente abilitata all'insegnamento sulla classe concorsuale EEEE, che per anni ha svolto servizio quale precaria siccome inserita nella relativa graduatoria provinciale ad esaurimento di cui all'art. 1, co. 605, lett. c) della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

Con istanza presentata secondo le previste modalità telematiche (**doc. 1**), la ricorrente chiedeva di essere ammessa alle operazioni del piano



straordinario di reclutamento di cui agli artt. 95 ss. della L. 13 luglio 2015 n. 107, conseguendo la nomina per l'assegnazione provvisoria nella provincia di Avellino.

A seguito di accettazione della proposta di incarico, con conseguente formalizzazione dell'assunzione (**doc. 2**), la ricorrente prendeva regolarmente servizio per l'anno di prova.

Accadeva poi che, con istanza telematica (**doc. 3**), la ricorrente partecipava alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 al fine di ottenere l'assegnazione definitiva dell'ambito territoriale di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 73 della L. n. 107/2015 cit., individuando l'ordine di preferenza con priorità per le sedi vacanti e disponibili nella Regione Campania ed a seguire per la Regione Lazio, onde poter ricongiungersi con il proprio nucleo familiare (**doc. 4**).

Inopinatamente, all'esito delle operazioni di mobilità pubblicate in data 29 luglio 2016, la ricorrente veniva destinata su posto comune nell'ambito territoriale PIEMONTE 0017, non indicato nella domanda di mobilità. Con successiva pec del 24 agosto 2016 (**doc. 5**), la ricorrente veniva assegnata per il prossimo triennio presso l'I.C. di Cuneo, fraz. Borgo S. Giuseppe (codice meccanografico CNIIC847004).

La ricorrente, invero, poteva constatare la sussistenza di gravi ed evidenti anomalie nell'attuazione della procedura di mobilità di cui è causa a fronte di patenti violazioni della disciplina pattizia, dal momento che numerosi docenti, sebbene partecipanti alla medesima fase delle operazioni di nomina, avevano potuto ottenere l'assegnazione sui primi ambiti richiesti dalla ricorrente ancorché in possesso di un punteggio sensibilmente inferiore e privi di titoli di precedenza.



Pertanto, con reclamo tempestivamente trasmesso mediante racc.ta A/R ai sensi dell'art. 17 del CCNI mobilità per l'a.s. 2016/2017 (**doc. 6**), la ricorrente impugnava i provvedimenti adottati dall'Amministrazione resistente con riguardo alla mobilità per l'a.s. 2016/2017, chiedendone la riforma in autotutela. Tale richiesta rimaneva tuttavia inevasa.

Con successiva istanza per il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (**doc. 7**), la ricorrente reiterava le contestazioni già sollevate, evidenziando i nominativi dei numerosi docenti dai quali era stata ingiustamente scavalcata. Ancora una volta, l'Amministrazione resistente non dava seguito alcuno a tale istanza (**doc. 8**), né tanto meno provvedeva a rettificare le erronee movimentazioni effettuate. In data 1 settembre 2016, la ricorrente prendeva regolarmente servizio presso l'Istituto Comprensivo di Chiusa di Pesio – Peveragno (**doc. 9**).

* * * * *

Prima di procedere all'illustrazione delle specifiche censure mosse ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione resistente nella vicenda di cui è causa, si ritiene innanzi tutto opportuno delineare il quadro giuridico normativo che attiene le recentissime riforme che hanno profondamente modificato il reclutamento del personale docente.

Come noto, con l'art. 1, co. 95 ss. della L. 13 luglio 2015 n. 107, veniva disciplinata l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni da effettuare nell'a.s. 2015/2016 finalizzato ad eliminare definitivamente il fenomeno del precariato dei docenti mediante la creazione di un organico aggiuntivo (c.d. organico di potenziamento dell'autonomia scolastica) rispetto al contingente ordinario risultante dalle operazioni di turn over.

E' bene evidenziare, infatti, che l'intervento legislativo si era reso necessario in conseguenza della nota pronuncia della Corte di Giustizia (cfr.



Corte di Giustizia, Sez. III, 26 novembre 2014, cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13, cit.) che aveva ravvisato un'evidente contrasto della disciplina nazionale sul reclutamento dei docenti con la direttiva comunitaria 1999/70/CE, stante l'abusivo ricorso a contratti a tempo determinato. Si trattava di un sistema palesemente irragionevole e contraddittorio, sul quale peraltro si è pronunciata anche la Consulta dichiarandone l'incostituzionalità.

Con decreto direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – M.I.U.R., prot. n. 767 del 17 luglio 2015 (pubblicato sul sito istituzionale dell'ente in data 21 luglio 2015), quindi, venivano indette le procedure per il reclutamento straordinario del personale docente previsto dall'art. 1, co. 95 della L. 13 luglio 2015 n. 107, cui la ricorrente prendeva parte.

In attuazione della suddetta normativa (art. 1, co. 96), potevano partecipare a tale piano soltanto: a) i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie dell'ultimo concorso pubblico a posti e cattedre; b) soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, co. 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disciplina in questione, poi, prevedeva un irragionevole ordine di immissione in ruolo suddiviso in 4 fasi, di cui le prime due a livello provinciale e le seconde a livello nazionale, ossia: fase 0, relativa al solo contingente autorizzato dal Ministero resistente sull'organico di diritto da assegnare secondo i criteri dettati dall'art. 399 del D.Lgs. 15 aprile 1994 n. 297, come usualmente avviene ogni anno scolastico; fase A, relativa agli ulteriori posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, sempre da assegnare mediante il c.d. doppio canale di reclutamento; fase B, relative ai residui posti non assegnati nelle prime due fasi per mancanza di aspiranti; fase C, inerente l'organico di potenziamento, ossia i soli posti aggiuntivi



rispetto all'organico di diritto, da assegnare con modalità eccezionali, siccome non vincolate alle classi di concorso ma a generiche aree disciplinari.

In tal modo, veniva del tutto derogata l'articolazione provinciale delle graduatorie ad esaurimento, disciplinata dall'art. 401 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, così violando le aspettative ormai consolidate dei docenti precari che, invero, per anni avevano svolto l'attività di insegnamento nel territorio di appartenenza e che pertanto auspicavano ad ottenere la stabilizzazione sulla base della ripartizione provinciale dei posti vacanti e disponibili.

In altri e più chiari termini, la censurata disposizione alterava drasticamente le condizioni di assunzione, posto che rendeva possibile (in alcuni casi, più che probabile) l'assegnazione di incarichi anche in province oltremodo lontane rispetto a quelle afferenti alla regione di afferenza, con una decisione che era suscettibile di compromettere gravemente gli equilibri e la serenità dei contesti personali e familiari dei candidati.

Ai sensi dell'art. 1, co. 73 della L. n. 107/2015 cit., poi, veniva disposto che i docenti immessi in ruolo nell'ambito delle fasi nazionali (art. 1, co. 98, lett. b) o sull'organico di potenziamento (art. 1, co. 98, lett. c) del piano straordinario di reclutamento sarebbero stati assegnati ai neo introdotti ambiti territoriali.

Sul punto, l'art. 1, co. 108 della L. n. 107/2015 cit. prevedeva una procedura di mobilità straordinaria, siccome disciplinata da regole eccezionali e derogatorie, finalizzata appunto a definire nuove modalità per l'accoglimento delle domande di mobilità (territoriale e/o professionale) nonché di individuazione della sede definitiva di servizio (ambito territoriale).



La norma in parola, infatti, testualmente statuiva che «*Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati*».

* * * * *

Alla luce della normativa richiamata, il CCNI mobilità sottoscritto in data 8 aprile 2016 (**doc. 10**) e la contestuale O.M. 8 aprile 2016 n. 241 (**doc. 11**) definivano le procedure di nomina del personale docente per il prossimo triennio.



Al riguardo, veniva previsto un rigoroso e tassativo ordine delle operazioni di mobilità che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto seguire nella valutazione delle domande inoltrate dai docenti a seconda della tipologia e natura delle richieste avanzate, venendo ad essere articolate in 4 macro fasi – contraddistinte delle lettere A), B), C) e D) – a loro volta suddivise al loro interno in ulteriori passaggi procedurali.

In modo sintetico, vale osservare che le operazioni di conferimento degli incarichi erano così individuate:

fase A): valutazione delle istanze di mobilità territoriale intraprovinciale dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché quelle di assegnazione definitiva della sede in favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi 0 e A del reclutamento ordinario (e quindi sull'organico di diritto) dopo l'effettuazione dell'anno di prova;

fase B): valutazione delle istanze di mobilità interprovinciale dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché quelle di assegnazione definitiva dell'ambito territoriale in favore dei docenti immessi in ruolo nell'as. 2015/2016 in attuazione del piano di assunzioni *ex lege* n. 107/2015 (e quindi sull'organico di potenziamento), purché nominati in scorrimento delle graduatorie di merito dell'ultimo concorso (fasi B e C del piano straordinario), dopo l'effettuazione dell'anno di prova;

fase C): valutazione delle istanze di assegnazione definitiva dell'ambito territoriale in favore dei docenti immessi in ruolo nell'as. 2015/2016 in attuazione del piano di assunzioni *ex lege* n. 107/2015 (e quindi sull'organico di potenziamento), purché nominati in scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento (fasi B e C del piano straordinario), dopo l'effettuazione dell'anno di prova;



fase D): valutazione delle istanze di mobilità territoriale presentate dai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi 0 e A del reclutamento ordinario o nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, qualora provenienti dalle graduatorie di merito.

Nella domanda di mobilità, il docente avrebbe dovuto indicare innanzi tutto le preferenze circa gli ambiti territoriali di destinazione, nonché le opzioni in merito alla classe e tipologia di posto (comune, sostegno, speciale, lingua inglese, ecc.).

Ai fini dell'assegnazione delle nomine, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto rispettare, quale unico criterio determinante, il punteggio ottenuto dal docente per titoli culturali e di servizio in applicazione della tabella di valutazione all'uopo approvata.

In tal senso, l'ordine delle operazioni veniva precisato dall'Allegato 1 al CCNI 8 aprile 2016, laddove – per la fase C, oggetto della presente controversia – si chiariva che, al netto dei titoli di precedenza, *«Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.** I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda*



saranno trasferiti d'ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina».

Con ogni evidenza, i criteri di nomina, aventi carattere tassativo ed inderogabile, risultano palesemente viziati nella vicenda di cui è causa.

* * * * *

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 8 APRILE 2016 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL C.C.N.I. 8 APRILE 2016, RECANTE DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ PER L'A.S. 2016/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CANONI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE DI CUI AGLI ARTT. 1175 E 1375 COD. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Come rilevato in fatto, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione presso l'ambito territoriale PIEMONTE 0017, che non era stato indicato nella domanda presentata, mentre docenti con minore punteggio e privi di qualsiasi titolo di precedenza hanno conseguito la nomina negli ambiti territoriali nella Regione Lazio ancorché partecipanti alla medesima fase delle operazioni di mobilità (Fase C).

La circostanza è desumibile chiaramente dall'elenco nazionale delle assegnazioni effettuate per la Scuola Primaria, pubblicato sul sito della CGIL (**doc. 12**), ove sono individuati tutti i dati necessari per operare i raffronti fra le posizioni dei singoli, ivi compresa l'indicazione della fase di assegnazione.



A titolo meramente esemplificativo, si consideri che risultano assegnati nella Provincia di Latina (**doc. 13**), ove la ricorrente aveva svolto l'anno di prova, docenti che hanno ottenuto un punteggio di gran lunga inferiore a 56 pt. e sono finanche più giovani. Per mera sinteticità si riportano soltanto i seguenti nominativi, ma la contestata violazione riguarda un numero decisamente consistente di docenti:

Docente	Data di Nascita	Fase	Punteggio
Bentincontri Elvira	19/04/1972	C	33 pt.
Corbi Giacinta	19/02/1972	C	39 pt.
Corrente Pasqualina	13/12/1968	C	36 pt.
De Cerbo Cristina	16/06/1975	C	36 pt.
Flagiello Maria Antonietta	10/01/1973	C	33 pt.
Fiori Ornella	15/01/1969	C	25 pt.
Greco Simonetta	01/12/1967	C	27 pt.
Moccia Palma	26/04/1973	C	34 pt.
Palumbo Monica	11/03/1973	C	30 pt.
Rizzato Antonella	20/02/1970	C	30 pt.

Analoghe considerazioni, poi, valgono anche con riferimento alle operazioni di mobilità effettuate con riferimento alla Provincia di Roma, come si evince dal bollettino dei trasferimenti, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (**doc. 14**). Per evidenti ragioni di sinteticità degli atti processuali, non si riportano i nominativi di tutti i docenti, invero numerosi, che hanno ottenuto l'assegnazione sugli ambiti territoriali cadenti in tale provincia, ancorché in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente. Orbene, l'Amministrazione resistente, neanche in sede di conciliazione stragiudiziale, ha adempiuto all'obbligo di motivazione, chiarendo le ragioni che hanno condotto a determinare tali conclamate anomalie.



Ed infatti, le assegnazioni contestate non sono in alcun modo rispettose del criterio del punteggio che, secondo la disciplina pattizia, avrebbe dovuto orientare l'individuazione della sede di servizio.

In tal senso, in ragione dei posti residuati dalla precedenti fasi, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto verificare la sussistenza di effettive disponibilità sugli ambiti territoriali scorrendo rigorosamente l'ordine definito dai docenti nella domanda di mobilità.

In altri e più chiari termini, la scelta dell'ambito territoriale di assegnazione costituiva la prima e più importante preferenza espressa dai docenti, come dimostrato dalla circostanza che, nel caso di mancata indicazione di tutte le 100 opzioni nazionali, l'Amministrazione resistente avrebbe comunque dovuto rispettare una tabella di vicinanza territoriale, onde evitare l'assegnazione in luoghi oltre modo lontani da quelli opzionati.

La tabella in parola, pertanto, assolveva alla specifica funzione di impedire una movimentazione a livello nazionale pregiudizievole ed arbitraria, cercando in ogni modo di adeguarsi alle preferenze territoriali formulate dai docenti.

A parità di punteggio, poi, si sarebbe dovuto dare priorità al docente più anziano.

Inopinatamente, nulla di tutto ciò è avvenuto.

La ricorrente, infatti, aveva individuato dapprima gli ambiti territoriali cadenti nella Regione Campania e nella Regione Lazio. Solo a seguire, poi, vi erano alcuni ambiti territoriali cadenti nelle Regioni Umbria, Marche, Calabria e Puglia. E ciò proprio nell'auspicata possibilità di avvicinarsi al luogo di residenza del proprio nucleo familiare.

Gli ambiti territoriali cadenti nella Regione Piemonte, pertanto, non erano stati indicati e – con ogni evidenza – non sono collegabili a quelli preferiti



dalla ricorrente (e quindi indicati con priorità) non solo in base ad un criterio logico di prossimità territoriale ma neanche in ragione della richiamata tabella di vicinanza, avente valore vincolante.

Ancor più grave, poi, è la circostanza che l'Amministrazione resistente non abbia offerto la benché minima motivazione alle operazioni poste in essere, limitandosi a far propri i risultati di un presunto "algoritmo" che avrebbe governato il sistema informatico di assegnazione delle sedi, la cui formulazione è tuttavia rimasta ignota. Algoritmo che, comunque, ha dimostrato essere inidoneo a rispettare le inderogabili disposizioni dettate dalla disciplina contrattuale, sovvertendo del tutto l'ordine preferenziale espresso dai docenti!

Si tratta di una patente violazione dei principi di imparzialità e trasparenza amministrativa sanciti dall'art. 97 Cost., che rinvergono attuazione nella gestione dei rapporti di lavoro contrattualizzato mediante le clausole generali della correttezza e buona fede, peraltro perpetrata anche in sede conciliativa.

Come rilevato da recentissima giurisprudenza, formatasi in sede cautelare avverso proprio le procedure di mobilità di cui è causa, *«Non vi è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'Amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi»* (cfr. Trib. Trani, Sez. Lavoro, GL dott. G. Di Trani, 16 settembre 2016. In senso analogo, cfr. altresì Trib. Taranto, Sez. Lavoro, GL



dott. L. De Napoli, 20 settembre 2016, **doc. 15**. Negli stessi termini, constano altresì pronunce cautelari del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Salerno).

Ma vi è di è più. Il comportamento tenuto da parte datoriale appare ancor più irragionevole sol che si consideri la circostanza che all'esito delle operazioni della mobilità *de qua*, risultassero ancora disponibilità negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella propria domanda (**doc. 16**).

* * * * *

Con ulteriore profilo di doglianza, occorre censurare anche l'illegittimo comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente che, nell'assegnare la sede di servizio, ha assegnato un ambito territoriale non indicato nella domanda di mobilità, senza tener conto che la ricorrente era titolare dell'abilitazione anche per l'insegnamento della lingua inglese, potendo così concorrere sui relativi posti.

La ricorrente, infatti, aveva regolarmente dichiarato nella domanda di mobilità il possesso di tale titolo, indicando la preferenza sul posto comune ai sensi dell'art. 12, co. 1 dell'O.M. 8 aprile 2016, a mente del quale «(...) *Nella fase inter provinciale e nella fase B 3 del CCNI i posti di lingua inglese presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune e posto di lingua*».

E' di tutta evidenza che la suddetta preferenza andava comunque valutata nel rispetto dell'ordine degli ambiti territoriali indicato nella domanda di mobilità, costituendo anch'esso manifestazione di una specifica preferenza ai sensi dell'art. 9, co. 6 dell'O.M. 8 aprile 2016.

Diversamente opinando, infatti, la predilezione per il posto comune verrebbe a determinare uno svantaggio per il docente in possesso anche del



titolo per l'insegnamento di lingua inglese, e non un ampliamento delle chance di ottenimento dell'incarico sull'ambito territoriale prescelto.

In tal senso, quindi, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto dapprima assegnare gli ambiti territoriali secondo l'ordine indicato nella domanda, utilizzando quale unico criterio discretivo il punteggio posseduto, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento che devono connotare le operazioni di selezione comparativa per i trasferimenti del personale docente.

Una volta individuato l'ambito territoriale, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto assegnare il posto vacante e disponibile, rispettando l'opzione posto comune/lingua inglese: sicché, qualora non ci fossero state disponibilità per la prima scelta (nella fattispecie, posto comune), avrebbe dovuto assegnare la sede indicata come sussidiaria (nella fattispecie, lingua inglese), ove presente.

Nulla di tutto ciò è avvenuto. Come si evince dal bollettino dei trasferimenti pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (**doc. 17**), sono numerose le posizioni di docenti che, con minore punteggio, hanno potuto ottenere l'assegnazione su posto di lingua inglese negli ambiti indicati con priorità dalla ricorrente. A titolo meramente esemplificativo si individuano le seguenti posizioni:

Docente	Data di Nascita	Fase	Punteggio
Graziano Rosa	05/11/1968	C	52 pt.
Marino Maria	26/06/1962	C	54 pt.
Martuccelli Anna	26/11/1980	C	37 pt.
Puca Antonietta	07/07/1969	C	47 pt.
Bruno Angela	11/10/1971	C	45 pt.
Citro Vincenzina	23/10/1976	C	17 pt.



Lauria Angela 10/10/1973 C 36 pt.

Ne deriva che l'Amministrazione resistente, disponendo i trasferimenti territoriali prioritariamente in base all'opzione per la lingua inglese, ha finito per derogare illegittimamente all'ordine preferenziale degli ambiti territoriali, così violando il criterio – di natura meritocratica – del punteggio riconosciuto per titoli culturali e di servizio.

* * * * *

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

La prof.ssa Rosa Ussorio, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia:

A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO della ricorrente ad ottenere l'assegnazione dell'ambito territoriale per il prossimo triennio in accoglimento della domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017, con conseguente nomina nel rispetto delle preferenze indicate ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4 del CCNI 8 aprile 2016, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE – Scuola Primaria, sia su posto comune che su lingua inglese, relativi agli ambiti territoriali della Regione Campania e/o in subordine della Regione Lazio;

B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la nomina della ricorrente nel rispetto dell'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità a decorrere dall'a.s. 2016/2017, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE – Scuola Primaria, sia su posto comune che su lingua inglese, relativi agli ambiti territoriali della Regione Campania e/o in subordine della Regione Lazio;



C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE PER DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: **1)** il provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata assegnata all'ambito territoriale PIEMONTE 0017 su posto comune a decorrere dall'a.s. 2016/2017; **2)** i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali docenti con minore punteggio ed anzianità sono stati assegnati negli ambiti territoriali della Regione Lazio all'esito della fase C della mobilità per l'a.s. 2016/2017; **3)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Napoli, 7 ottobre 2016

(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

- doc. 1 Istanza telematica presentata dalla ricorrente per la partecipazione al piano straordinario di reclutamento *ex lege* 107/2015;
- doc. 2 Contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 26 novembre 2015;
- doc. 3 Domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, presentata dalla ricorrente ai fini dell'assegnazione definitiva dell'ambito territoriale di servizio;



- doc. 4 Certificato di stato di residenza e di famiglia rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia in data 23 settembre 2016;
- doc. 5 Pec del 24 agosto 2016, con la quale la ricorrente veniva destinata nell'ambito territoriale PIEMONTE 0017 con assegnazione per il prossimo triennio presso l'I.C. di Cuneo, fraz. Borgo S. Giuseppe (codice meccanografico CNIIC847004);
- doc. 6 Reclamo ex art. 17 CCNL mobilità 2016/2017 proposto dalla ricorrente;
- doc. 7 Istanza per il tentativo di conciliazione presentato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 135 CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007;
- doc. 8 Istanza di convocazione per il tentativo di conciliazione presentata dalla ricorrente in data 1 settembre 2016, non essendo il nominativo della ricorrente presente nell'elenco pubblicato in data 29 agosto 2016 dei docenti convocati per lo svolgimento del relativo tentativo di conciliazione;
- doc. 9 Presa di servizio della ricorrente presso l'Istituto Comprensivo di Chiusa di Pesio – Peveragno in data 1 settembre 2016;
- doc. 10 CCNI mobilità 8 aprile 2016 e relativi allegati;
- doc. 11 O.M. 8 aprile 2016 n. 241 e relativi allegati;
- doc. 12 Estratto elenco nazionale delle assegnazioni effettuate per la Scuola Primaria, pubblicato sul sito della CGIL;
- doc. 13 Bollettini delle assegnazioni per le fasi B, C e D nella scuola primaria, pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, provincia di Latina;
- doc. 14 Bollettini delle assegnazioni per le fasi B, C e D nella scuola primaria, pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, provincia di Roma;



- doc. 15 Precedenti conformi. Trib. Trani, Sez. Lavoro, GL dott. G. Di Trani, 16 settembre 2016, Trib. Taranto, Sez. Lavoro, GL dott. L. De Napoli, 20 settembre 2016;
- doc. 16 Elenco posti disponibili a valle delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017;
- doc. 17 Bollettini delle assegnazioni per le fasi B, C e D nella scuola primaria, pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Napoli, 7 ottobre 2016

(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)

